

**Circolare n°:** 20/2019

**Oggetto:** *Le novità dopo la conversione in legge del decreto crescita*

**Sommario:** E' stato recentemente convertito in legge il decreto legge n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che introduce misure urgenti per la crescita economica.

**Il testo introduce alcune novità sia a livello fiscale sia con riferimento alle misure per stimolare gli investimenti privati.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Tra queste si evidenziano:

- la riformulazione della disciplina della MINI-IRES;
- la conferma della reintroduzione del super-ammortamento per i beni strumentali nuovi acquistati dal 1° aprile 2019;
- la proroga al 31 luglio della rottamazione ter e del saldo e stralcio;
- la proroga al 30 settembre dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito;
- lo spostamento del termine di presentazione delle dichiarazioni IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

***Nella presente circolare evidenziamo le principali novità apportate al testo del decreto dopo l'iter parlamentare.***

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.1 ————— NOVITA' FISCALI

P.2 ————— MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI

## NOVITA' FISCALI:

---

### MINI-IRES

E' stata sostituita la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

Nel corso dell'esame presso la Camera l'abbassamento dell'aliquota è stato reso più graduale (cinque periodi d'imposta, anziché quattro) sino ad arrivare, **a decorrere dal 2023 a regime, ad un'aliquota agevolata pari al 20 per cento**, più favorevole del 20,5 originariamente previsto dal decreto legge a regime, con decorrenza dal 2022. Inoltre è stato specificato che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame dovranno essere emanate le disposizioni attuative.

L'agevolazione prevede una progressiva riduzione dell'IRES per i soggetti passivi d'imposta (ai sensi dell'art. 73, comma 1, del TUIR), **solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto<sup>1</sup>.**

Pertanto, per effetto delle modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera, l'aliquota agevolata viene così rimodulata:

- al 22,5% per l'anno di imposta 2019;
- al 21,5% per il 2020;
- al 21% per il 2021;
- al 20,5% per il 2022;
- al 20% a decorrere dal 2023, a regime.

### DEDUCIBILITA' IMU

---

<sup>1</sup> Nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge è stato chiarito che l'agevolazione opera nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo. Chiarisce inoltre che l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

A partire dal periodo d'imposta 2023 l'IMU sugli immobili strumentali è **integralmente** deducibile dal reddito d'impresa e da quello di lavoro autonomo.

La deduzione spetta altresì nella misura del:

- 50% per il 2019;
- 60% per il 2020;
- 60% per il 2021;
- 70% per il 2022.

#### CEDOLARE SECCA

**Viene abrogata** la disposizione in base alla quale in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 gg dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 gg.

#### PROROGA TERMINE VERSAMENTO IMPOSTE

Viene prorogato al 30 settembre il termine per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, **scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019**, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569 euro.

Con la risoluzione 64/E/2019 è stato precisato che risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011;

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; dichiarano altre cause di esclusione dagli Ilsa.

#### TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU E REDDITI

Viene prorogato **dal 30 giugno al 31 dicembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI. Viene altresì differito **al 30 novembre** il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IRAP. Tale differimento è strutturale e non riguarda solo le dichiarazioni da presentare nel 2019.

#### MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO

A decorrere **dal 1° gennaio 2019** i contribuenti che adottano il regime forfetario devono applicare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati corrisposti.

L'ammontare complessivo delle somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore del decreto crescita sarà trattenuto dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo, in tre rate mensili di pari importo.

#### FATTURA ELETTRONICA

A decorrere **dal 1° luglio** il termine per l'emissione delle fatture immediate passa da 10 a 12 giorni. La norma in esame, pertanto, allunga ulteriormente i termini per l'emissione della fattura: la fattura elettronica si considera emessa se risulta trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio entro 12 giorni dalla data dell'effettuazione dell'operazione.

#### CORRISPETTIVI ELETTRONICI

**Dal 1° luglio** i soggetti IVA con volume d'affari superiore a 400.000 euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'agenzia delle Entrate.

Durante l'iter di conversione del decreto è stato previsto che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, possa avvenire **entro dodici giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Lo stesso decreto prevede poi che **per i primi sei mesi** dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto i soggetti che non sono ancora dotati del registratore telematico potranno adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera mediante i registratori di cassa in uso ovvero tramite ricevute fiscali. Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e non oltre la scadenza del semestre di moratoria delle sanzioni.

#### PATENT BOX

Viene confermato che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1.5.2019 i soggetti titolari di reddito d'impresa che optano per il regime della c.d. "Patent box" possono scegliere di determinare il reddito agevolabile, in alternativa alla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n.600/73 (ruling), direttamente nel mod. Redditi/Irap relativo al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quello relativo ai 2 periodi d'imposta successivi, mediante una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo.

A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le necessarie informazioni "in idonea documentazione" così come previsto dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui sia in corso istanza di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.

#### RAVVEDIMENTO PARZIALE

In sede di conversione è stato introdotto il c.d. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della data di regolarizzazione).

#### CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO

In sede di conversione, è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 177, TUIR, prevedendo l'estensione del regime del "realizzo controllato" di cui al comma 2 (valutazione delle azioni/ quote ricevute a seguito di conferimento in società, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento).

Tale regime risulta ora applicabile anche nel caso in cui la società conferitaria non acquisisca il controllo di una società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. ovvero non incrementa, in virtù di un obbligo legale/vincolo statutario, la percentuale di controllo, purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% (2% se società quotata) ovvero una partecipazione al capitale superiore al 25% (5% se società quotata). Per i conferimenti di partecipazioni in società esercenti esclusivamente / prevalentemente l'attività di assunzione di partecipazioni tali percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'attività commerciale e si determinano, con riferimento al

conferente, tenendo conto dell'eventuale "demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa";

- le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Ai fini della sussistenza del requisito PEX di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), TUIR, è previsto inoltre l'ininterrotto possesso della partecipazione al sessantesimo (in luogo del dodicesimo) mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.

#### OBBLIGO PUBBLICITA' CONTRIBUTI PUBBLICI

È confermata la revisione della disciplina relativa all'obbligo di pubblicità/trasparenza dei contributi pubblici. In particolare è ora previsto che:

- a partire dal 2018 i soggetti di cui all'art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni, ONLUS, fondazioni e le cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195, C.c. pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

N.B: i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

A **partire dal 2020**, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). In sede di conversione, è stato precisato che "la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti" è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione/ pagamento della sanzione pecuniaria.

Gli obblighi di pubblicità non sono applicabili nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.

#### INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

Al fine di incentivare gli interventi su vecchi edifici, viene previsto **fino al 31 dicembre 2021**, un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche.

In particolare, il regime di tassazione, in via temporanea (**sino al 31 dicembre 2021**), prevede l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono:

- alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere da b) a d);



- all'alienazione degli stessi.

Con le modifiche apportate in sede di conversione:

- la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- l'agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;
- l'agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;
- si inserisce la classe energetica NZEB (Near Zero Energy Building) tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati.

#### INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

Viene confermata la possibilità per il soggetto che sostiene spese per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del DL 4 giugno 2013 e antisismici ex art. 16 DL 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo. Il contributo sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione in **cinque quote annuali** di pari importo.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione a banche e intermediari finanziari.

#### ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Sono riaperti al **31 luglio 2019** i termini per aderire:

- alla **rottamazione ter** delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
- al **saldo e stralcio** dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

#### VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Nel corso dell'iter di conversione in legge è stato previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per l'individuazione di ciascun fornitore e le transazioni effettuate per ciascun fornitore (numero totale delle unità vendute in Italia e l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita). Durante l'esame presso la Camera, è stato specificato che per ciascun fornitore devono essere forniti anche i dati anagrafici completi e il codice identificativo fiscale ove esistente.

**È stata inoltre soppressa la disposizione che prevedeva che il primo invio dei dati dovesse essere effettuato nel mese di luglio 2019.**

#### **MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI:** \_\_\_\_\_

##### SUPER-AMMORTAMENTO

E' confermata la **proroga del super-ammortamento** (al 130%) per gli investimenti complessivi in beni materiali strumentali nuovi **effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019** (con coda per la consegna fino al 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

La maggiorazione del costo di acquisizione rimane **al 30%**, e sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a) dell'art. 164 del TUIR.

E' previsto inoltre un tetto massimo agli investimenti effettuati pari a 2,5 milioni al di sopra del quale la maggiorazione non spetta.

##### NUOVA SABATINI

Viene confermata la disposizione che dispone due modifiche relative al funzionamento della misura:

- è innalzato a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa, consentendo anche a quanti hanno superato il limite dei due milioni di continuare ad accedere alle agevolazioni (contributo in conto interessi pari al 2,75% per gli investimenti ordinaria e al 3,75% per gli investimenti industria 4.0);
- è prevista l'erogazione in un'unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro ottimizzando l'iter amministrativo e riducendo i tempi di erogazione.

#### SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

Del pari confermato anche il nuovo incentivo per le PMI costituite in forma societaria, che intendono realizzare programmi di investimento per sostenere processi di capitalizzazione.

Sono oggetto di incentivo i processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

L'intervento è attuato ricorrendo allo schema della Nuova Sabatini, riconoscendo un contributo, in misura più elevata rispetto a quello standard. Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo variabile in funzione della dimensione d'impresa:

- **5% per le micro e piccole imprese;**
- **3,575% per le medie imprese.**

E' demandata ad un successivo decreto del Mise la disciplina gli aspetti operativi.

#### INCENTIVI PER PROGETTI R&S NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

E' altresì confermata con alcune modifiche la nuova agevolazione a favore della transizione delle attività economiche da un modello di economia lineare verso un modello di economia circolare, a sostegno di progetti di R&S finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

L'agevolazione è riservata a imprese e centri di ricerca iscritte e attive nel Registro Imprese con almeno 2 bilanci approvati e depositati, operanti prevalentemente nel settore manifatturiero o nel settore dei servizi diretti al manifatturiero non sottoposte a procedura concorsuale, non in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo.

Sono agevolabili i progetti di R&S realizzati in una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale, con spese ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori ad euro 2.000.000,00 e di durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.

Le attività di R&S agevolabili sono quelle relative alle seguenti fattispecie:

- innovazioni eco-compatibili;
- modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, mediante riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di incrementare l'efficienza del ciclo produttivo;
- smart packaging.

Sono previste due modalità di concessione dell'agevolazione:

- finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
- contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

**In sede di conversione è stato eliminato il limite di tre soggetti co-proponenti in caso di progetti realizzati in forma associata e sono stati aggiunti anche i progetti che prevedono la realizzazione di attività e di sviluppo aventi ad oggetto sistemi di selezione di materiale multileggero.**

#### TRASFORMAZIONE DIGITALE

Sono state introdotte diverse modifiche alla disciplina degli incentivi per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI secondo il modello 4.0. Nello specifico le modifiche riguardano:

- **i requisiti per accedere alla misura:** sono estesi alle imprese che, nell'esercizio in cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, hanno conseguito ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro (in precedenza pari a 500.000 euro). Inoltre possono accedere al beneficio oltre alle imprese operanti nel settore manifatturiero e in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, anche le imprese del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali;
- **la spesa minima ammissibile dei progetti:** ai fini dell'ammissione al beneficio i progetti devono prevedere spese per almeno 50.000 euro (anziché 200.000 euro come previsto inizialmente dal decreto);
- **categorie di spese ammissibili:** sono incluse nel novero delle spese anche le tecnologie abilitanti individuate nel piano impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics), tecnologie di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori, altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech.

E' stato inoltre specificato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI debbano essere anche coerenti con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 e che il decreto del MISE debba essere adottato sentita l'Agenzia per l'Italia digitale.

#### CESSIONE DETRAZIONE ECO-BONUS E SISMA BONUS

Viene modificata la disposizione che prevede che per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche, il soggetto che ha effettuato interventi di efficienza energetica e di sisma-bonus, può optare, in luogo delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo.

Inoltre il fornitore che ha effettuato gli interventi può a sua volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Sono in ogni caso escluse le cessioni a banche e intermediari finanziari.

#### FONDO DI GARANZIA CENTRALE

Nella prospettiva di sostenere lo sviluppo di canali di finanziamento alternativi è previsto che la garanzia del Fondo possa essere estesa anche ai soggetti che finanziano progetti di investimento realizzati da PMI, ai sensi della definizione europea, tramite piattaforme di *social lending* e *crowdfunding*.

In sede di conversione è stato previsto che per *social lending* si intende lo strumento attraverso il quale uno o più soggetti possono richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori istituzionali, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.

Altre novità riguardano l'intervento del fondo di garanzia sulle operazioni di sottoscrizione dei mini-bond. Viene previsto infatti che:

- l'importo massimo garantito dal Fondo per singolo beneficiario sia pari a 5 milioni di euro;
- l'abrogazione della previsione secondo cui l'attivazione della garanzia del Fondo possa essere richiesta solo al soggetto che sottoscritto l'emissione dei mini bond.

La norma prevede altresì che le piattaforme di *social lending* e *crowdfunding* siano preventivamente accreditate al Fondo sulla base di appositi decreti ministeriali, che dovranno disciplinare anche le modalità di accesso alla garanzia del Fondo.

Sono demandati ad un successivo decreto del Mise gli aspetti operativi.

#### INTERVENTI AGEVOLATIVI NEL SETTORE EDILE

E' prevista l'estensione della garanzia del Fondo alle PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42 nel caso in cui siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie siano classificate come "inadempienze probabili<sup>2</sup>" entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della Centrale Rischi di Banca d'Italia.

---

<sup>2</sup> Le inadempienze probabili sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.

La garanzia potrà essere concessa fino all'80% dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di 2.500.000 euro.

#### CREDITO D'IMPOSTA PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Rispetto all'iniziale formulazione prevista dal decreto, il credito d'imposta a favore delle PMI per le partecipazioni a fiere internazionali, **viene esteso anche alle manifestazioni che si svolgono in Italia.**

Il beneficio copre fino al 30%, con un massimo di 60.000 euro, per le spese sostenute a fronte di:

- affitto e allestimento degli spazi espositivi;
- attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.

Il credito viene riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 5 milioni di euro per il 2020, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, e deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Viene comunque demandato ad un successivo decreto del MISE l'individuazione delle spese ammissibili, delle procedure nonché l'elenco delle fiere.

#### AGEVOLAZIONE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

In sede di conversione è stata introdotta una disposizione che estende l'ambito di operatività del **Fondo rotativo per le operazioni di venture capital**, gestito da SIMEST, a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi.

Tali interventi possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci. Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Vengono inoltre modificate le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. Nel dettaglio,

viene elevata **dal 40% al 49%** la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita attraverso l'intervento del Fondo. Viene soppresso il limite di un miliardo di lire (516.456 euro) previsto per ciascun intervento.

Infine, viene inserita una disposizione esplicitamente finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione, disponendo che le imprese che investono all'estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento, nei casi in cui:

- violino l'obbligo di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, di cui all'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005;
- e comunque, nel caso in cui le operazioni di venture capital a valere sul Fondo unico, siano causa diretta.

*Lo Studio rimane a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Fabio Pavan**